



SIULP *flash*

COLLEGAMENTO

www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 – Roma – tel. 06/4455213 r.a. – telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Felice Romano – Stampato in proprio – Iscr.Trib.Roma n. 397/99-Iscl. ROC n. 1123

n. 9 del 19 maggio 2010

Polizia: 50 anni

d
o
n
n
a



50 anni fa la prima donna si arruolò, grazie all'art. 14 della Legge 1083 del 7 dicembre 1959, nel corpo della Polizia femminile della Pubblica Sicurezza, che, sebbene avesse competenze limitate fu una grande intuizione ed un grande passo avanti per l'emancipazione femminile, la Polizia di Stato e la società tutta.

Soltanto nel 1986 attraverso la Legge 121/1981 di Riforma, le donne acquisiscono pari diritti e funzioni all'interno della Polizia di Stato.

Da allora ad oggi molta strada è stata compiuta ed oggi la percentuale femminile è intorno al 12%.

Purtroppo però tale slancio innovativo rischia di venire vanificato dall'attuale sistema di reclutamento che, passando in modo esclusivo attraverso le FF.AA. e non più per i pubblici concorsi, sta drasticamente riducendo l'accesso delle donne e, quindi l'apporto prezioso che le stesse possono dare all'emancipazione della Polizia.

MANOVRA: SIULP, no a tagli sulla sicurezza.

Dichiarazioni del Segretario Generale Felice ROMANO

Dopo le anticipazioni del Ministro Tremonti sulla imminenza di una manovra correttiva, il Governo, nei prossimi giorni, sarà chiamato sicuramente a fare scelte forti; il SIULP, con anticipo, dice con chiarezza che, pur essendo pronti a collaborare responsabilmente per individuare sprechi, con altri tagli vi sarebbe un rischio serio e concreto di collasso del sistema sicurezza.

Lo dice Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato del Comparto Sicurezza, il quale, pur prendendo atto della situazione economica generale del Paese, che richiede cautela e prontezza di interventi finalizzati a mantenere l'equilibrio nei conti pubblici, sottolinea che sul terreno della sicurezza, dopo i pesanti tagli operati con le precedenti manovre finanziarie, l'apparato sicurezza e il suo personale non potrebbero sopportare, come altri settori strategici per la vita del Paese, ulteriori ridimensionamenti delle risorse.

Proprio oggi, in occasione del 158° anniversario della Polizia di Stato, il Ministro Maroni ha dato atto del brillante e proficuo lavoro fatto dagli uomini e dalle donne dell'Istituzione nella lotta alla criminalità organizzata e non.

Sarebbe veramente inaccettabile – continua Romano - che gli interventi di razionalizzazione preannunciati dal Governo tagliassero i fondi occorrenti per continuare l'encomiabile opera dei poliziotti nella lotta al crimine anziché, come da sempre auspicato dal SIULP, intervenire sugli sprechi che ancora albergano nell'organizzazione della “macchina” pubblica.

Ci aspettiamo – conclude Romano – che questa volta, a differenza del 2008, il Governo chieda la collaborazione dei rappresentanti del mondo sicurezza e difesa affinché attraverso l'individuazione, e conseguente eliminazione degli sprechi, si attui una politica mirata sì alla razionalizzazione ma, anche all'efficienza e al miglioramento del sistema sicurezza.

Questo impegno sarebbe il miglior regalo che il Governo può fare a tutti i poliziotti, nel giorno della loro festa, e alla sicurezza del Paese.

Roma 14 maggio 2010

Convenzione Ministro Interno/Ferrovie dello Stato. Indennità di vigilanza scalo.

PROBLEMATICHE

Di seguito riportiamo la nota a firma congiunta del cartello sindacale, inviata il 13 maggio alla Direzione Centrale delle specialità



Come noto, la Convenzione di cui all'oggetto prevede all'art. 2, co. 3, la corresponsione dell'indennità di vigilanza scalo agli operatori della Polizia ferroviaria che effettuano "presenza costante e visibile in ambito siti ferroviari".

Si tratta di un compenso, tuttavia, che trae fondamento dai DD.MM. 2/8/1977 e 16/3/1989, a mente dei quali il concetto di scalo va inteso in senso sia statico che dinamico.

Nella riunione del 30 gennaio 2007 con tutte le OO.SS. il Dipartimento della P.S. si formalmente assunto l'impegno che "dal 1° febbraio 2008 sarebbe stata estesa a tutto il personale che effettuava attività di presenziamento nelle stazioni FF.SS. e/o negli impianti ferroviari (art 2 lett.a della convenzione) l'indennità di vigilanza scalo superando e sanando una ingiustificata discriminazione economica tra il personale della polizia ferroviaria impiegato nei diversi servizi in ambito ferroviario".

Sulla scorta delle predette intese, che integravano, chiarivano e ribadivano le modalità esecutive di attribuzione della citata indennità, secondo quanto previsto nella Convenzione, legittimamente gli Uffici Polfer provvedevano a riconoscere tale compenso a tutti gli operatori che comunque fossero impiegati presso siti ferroviari.

Nel corso dell'ultima riunione del 29 aprile scorso tutte le OO.SS. apprendevano dal Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria che la società FF.SS. aveva bloccato in modo discrezionale ed unilaterale i pagamenti dell'indennità di scalo a consuntivo dei dati trasmessi dai vari Compartimenti e relativi al primo trimestre 2010, peraltro contravvenendo alle intese stabilire dai sindacati con il Dipartimento della P.S. nella precedente riunione.

I sindacati preso atto di ciò, dichiaravano inammissibile qualsiasi modifica nelle modalità di pagamento delle indennità di vigilanza scalo in vigenza di accordo, pur manifestando la propria disponibilità ad aprire un nuovo tavolo di confronto per il futuro sui contenuti dell'intera convenzione nella fase precedente, qualora la società FF.SS. Spa fosse stata disponibile a comunicare al Dipartimento gli obiettivi richiesti e le disponibilità complessive di risorse economiche da impiegare, riservando alle intese tra Amministrazione della P.S. e OO.SS. le modalità attuative e gli aspetti economici retributivi.

Il Direttore del Servizio, nella circostanza, condividendo l'impostazione, si assumeva l'impegno di farsi garante con le FF.SS. del pagamento dell'indennità di scalo secondo gli accordi vigenti e di verificare la disponibilità della società FF.SS. spa, in sede di rinnovo della convenzione a procedere secondo i criteri sopra citati.

A distanza di pochi giorni dall'incontro a sorpresa veniva trasmessa dal Servizio Polizia Ferroviaria ai Compartimenti una nota dell'Ente Ferrovie che riteniamo assolutamente inaccettabile nei modi e nei contenuti.

Con tale nota, difatti, le Ferrovie dello Stato hanno inteso chiaramente restringere la rosa degli aventi diritto all'indennità di vigilanza scalo, sì da ingenerare – da parte di taluni Uffici – una ingiustificata "corsa alla verifica" che non può di certo far seguito ad un dettato delle Ferrovie dello Stato.

Giova ricordare, difatti, che spetta esclusivamente a codesto Dipartimento stabilire l'*an* e il *quomodo* relativo alla corresponsione di un compenso, NON certo all'Ente ferrovie, che con l'ordine e la sicurezza pubblica non ha nulla a che fare!

Anzi. L'occasione è utile per rammentare alle Ferrovie dello Stato che, sebbene fruisca dei servizi resi da appartenenti alla Polizia di Stato, nulla fa per garantire loro delle dignitose condizioni di lavoro.

Non può sfuggire, difatti, che, a differenza dell'Ente Autostrade, delle Poste Italiane e delle Società che gestiscono gli Aeroporti, i quali forniscono al personale di Polizia strutture logistiche idonee all'alloggiamento, le Ferrovie dello Stato non hanno attribuito alcun supporto alloggiativo al personale Polfer, il quale vive in caserme assolutamente fatiscenti ed in ambienti insalubri.

Non solo. Gli impianti di video-sorveglianza sono inutilizzabili perché non funzionanti a causa della mancata necessaria manutenzione; inoltre risulta che da 3 anni codesto Dipartimento non riesce ad ottenere un cuocipasta per la Polfer, né è stato assegnato un solo computer per gli operatori da oltre 5 anni!

Ma la cosa ancor più biasimevole e sintomatica del mancato rispetto nei confronti del personale della Polizia di Stato, è che L'Ente Ferrovie non ha voluto finanziare una targa commemorativa dedicata ad un operatore a cui peraltro è stata intitolata la sede Polfer di Napoli.

Evidentemente, le Ferrovie dello Stato sono celeri e efficienti (vedi invio nota in questione) solo quando si tratta di limitare dei pagamenti al personale che gli garantisce la sicurezza nelle Stazioni ferroviarie, pagamenti oltretutto più che legittimi.

Alla luce di quanto precede, si pretende da codesto Ufficio che venga assicurata la corresponsione dell'indennità di vigilanza scalo al personale Polfer avente diritto secondo le modalità sinora applicate e gli accordi vigenti.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Comunicazioni tardive al personale inviato ai corsi di specializzazione presso il C.A.P.S. di Cesena



Con circolare n. 557/RS/01/67/0520 del 15 aprile 2010, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, in esito all'intervento del SIULP ha rappresentato che la programmazione di corsi e seminari per il personale della Polizia Stradale è stata notevolmente potenziata, per rispondere sempre meglio alla crescente domanda di sicurezza e di controlli qualificati in settori che richiedono la conoscenza di discipline giuridiche e di tecnologie complesse ed in rapida evoluzione.

Inoltre, sono stati previsti corsi di guida per migliorare gli standard di sicurezza a favore degli operatori stessi.

Tutto ciò è stato programmato non senza una particolare attenzione verso le esigenze del personale, del quale si sta cercando di limitare i disagi dovuti alla permanenza fuori dalla sede di servizio abituale, attraverso una complessa strategia che consenta di ridurre numero e durata dei corsi più lunghi e di intensificare i seminari di due/cinque giorni monotematici, più graditi agli operatori.

La complessità di tale programmazione, la cui definizione sottende l'assenso di altri settori dell'Amministrazione vista la natura interspecialistica di alcuni corsi e la considerazione delle necessità organizzative e didattiche del CAPS di Cesena e delle esigenze operative, comporta ovviamente tempi adeguati.

Infine la citata Direzione Centrale ha assicurato che, in futuro, provvederà ad informare con maggiore anticipo il personale avviato alla frequenza dei corsi.

Accesso alle informazioni relativa agli atti amministrativi, procedimenti e/o servizi svolti dall'INPDAP

Il SIULP richiede da tempo di istituire un codice comportamentale e di stabilire sanzioni per le Amministrazioni Pubbliche che, contravvenendo alla normativa in materia, continuano, con una tenacia degna di migliori cause, a negare l'accesso agli atti amministrativi di cui la legge riconosce il diritto alla visione e anche all'estrazione di copie.

Nel caso in esame è finito nel mirino del Tar del Lazio l'Inpdap.

Con la Sentenza n. 3869/2010, il Tar ha osservato che è un principio consolidato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241, posto a garanzia della trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, trova applicazione in tutte le tipologie di attività della pubblica amministrazione.

Pertanto, l'Amministrazione detentrica dei documenti amministrativi, purché direttamente riferibili alla tutela di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso, se non per motivate esigenze di riservatezza.

La conoscenza degli atti amministrativi può essere realizzata pienamente attraverso il diritto di accesso normativamente previsto, costituendo il presupposto per il corretto e imparziale esercizio dei pubblici poteri, in quanto rende possibile il controllo degli amministrati sugli atti che li riguardano.

Inoltre, ha aggiunto il Tar, il diritto di accesso consente una indefettibile tutela accessoria dei soggetti privati che interloquiscono con le pubbliche amministrazioni, sul presupposto che i soggetti titolari di un interesse giuridicamente qualificato non abbiano altra possibilità per conoscere il contenuto dei documenti amministrativi.

Ora, ad avviso del Tar, nel caso di specie, non sussistono ragioni legittimamente ostative all'esercizio del diritto fatto valere dalla ricorrente con l'istanza volta a ottenere copia degli atti citati, attenendo ad atti certamente formati e detenuti dall'Amministrazione intimata, in relazione ai quali non risulta l'esclusione dall'accesso.

L'Istituto, per dare attuazione al principio anzidetto con deliberazione commissariale del 23 marzo 2010, n. 173, ha approvato il seguente regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi presso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. (G.U. n. 79 del 6-4-2010)

Sul sito www.siulp.it il predetto REGOLAMENTO, il modulo per la domanda di accesso agli atti e/o ai procedimenti amministrativi (INPDAP), e il modulo di reclamo o suggerimento del servizio offerto dall'Istituto (INPDAP).

No alla destituzione per debiti non onorati – sentenza del Consiglio di Stato

Riportiamo una sentenza del C. di S. con cui è stato disposto l'annullamento del decreto del Capo della Polizia, di destituzione dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e di ogni atto connesso, ivi compresa la delibera della Commissione di disciplina del 1 marzo 2004.

Il TAR si era già espresso in tal senso; il Consiglio di Stato ha confermato l'eccesso di potere per difetto d'istruttoria e carenza di motivazione, ingiustizia illogicità, difetto dei presupposti e falsità della causa; violazione dell'art. 24 della Costituzione e per la violazione dell'art. 11 del detto DPR, "per non avere l'Amministrazione sospeso il procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale; nel provvedimento impugnato non si faceva minimamente cenno al fatto che il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione del processo penale".

Potete trovare la sentenza 2369/2010 nell'area legislativa (riservata agli iscritti) del nostro sito www.siulp.it

Trattamento pensionistico di privilegio

Facendo riferimento a quanto già comunicato nel 2006, ovvero che anche al personale della P.di S., grazie alla battaglia che il SIULP ha portato avanti con esito positivo, spetta la pensione privilegiata ordinaria anche quando l'infermità non ha determinato l'inidoneità al Servizio, rispondiamo ai quesiti pervenuti riportando la circolare dell'Inpdap, diffusa con nota operativa n. 46 del 03/08/2006 proprio per dirimere i dubbi sul beneficio spettante.

(Nota operativa 3/8/2006 n° 46)

Oggetto: Trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato ed al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Con la presente nota si scioglie la riserva in merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato ed al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rispettivamente formulata con Circolare Inpdap n. 6 del 23 marzo 2005, n. 28 del 31 dicembre 2004 e n. 19 del 1° giugno 2005.

Per definire la tematica de quo, l'istituto ha ritenuto opportuno investire della problematica il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, con nota prot. 24/VI/0001804 del 19 luglio 2006, ha espresso parere favorevole circa la ".....applicabilità dell'articolo 67 del D.P.R. 1092/1973 al personale della Polizia di Stato precisando, in aderenza a quanto osservato dal Ministero dell'economia con la nota(12 luglio 2006), che la predetta disposizione di legge non è estensibile in via analogica al personale di altre forze di Polizia ad ordinamento civile".

Alla luce di quanto sopra esposto, le sedi INPDAP sono tenute a definire le pensioni di privilegio del personale in oggetto, dalle rispettive date di assunzione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici, secondo l'orientamento espresso dai dicasteri vigilanti e più precisamente:

- a) per il personale della Polizia di Stato si deve operare secondo quanto previsto dall'art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l'infermità sofferta dall'interessato non abbia determinato l'inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello della inidoneità al servizio. A detto personale, infatti, continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987;
- b) per il personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato ed al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, invece, attesa la non estensibilità in via analogica del richiamato art. 5 del D.L. n. 387/1987 deve applicarsi l'art. 64 del DPR 1092/1973. Il trattamento di privilegio potrà pertanto essere riconosciuto solo a condizione che le menomazioni, ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313, subite in conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbiano reso l'interessato inabile al servizio.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali si richiamano le disposizioni impartite dall'Inpdap con informativa n. 19 del 2 aprile 2003 e circolare n. 37 del 11 giugno 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala

Pensioni di reversibilità: rispondiamo alle richieste di chiarimento che ci sono pervenute in merito

La pensione ai superstiti è quella prestazione che viene liquidata agli eredi del lavoratore (in tal caso, è chiamata "pensione indiretta"), o del titolare di pensione diretta (in questo caso, si parla di "pensione di reversibilità"). Per ottenere tale prestazione, devono essere soddisfatte determinate condizioni.

Le condizioni per il diritto

I superstiti hanno diritto alla pensione se il loro familiare, al momento della morte, si trovava in una delle seguenti condizioni:

- Era titolare di una pensione diretta;
- Era in possesso di almeno 15 anni di contributi in tutta la vita lavorativa;
- Era in possesso di almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi cinque anni.

Chi può beneficiare della pensione ai superstiti?

Possono avere diritto alla pensione ai superstiti:

Il coniuge. Se divorziato, ha diritto alla pensione soltanto se percepiva assegno di divorzio, e purché non abbia contratto nuovo matrimonio successivamente al divorzio. In presenza di un coniuge superstite, il coniuge divorziato può ottenere giudizialmente una quota della pensione spettante al coniuge che risulti legato in matrimonio con il dante causa alla data del decesso, sempre a condizione che sia titolare di assegno divorzile.

I figli, legittimi o legittimati, e i soggetti equiparati. I figli hanno diritto alla pensione insieme al coniuge del lavoratore deceduto. Devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- età inferiore ai 18 anni;
- studenti di scuola media o professionale, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, oppure studenti universitari, di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, nei limiti della durata del corso legale di laurea. Per ottenere la pensione, deve risultare che, alla data del decesso del genitore, il figlio era a carico dello stesso genitore e non svolgeva attività lavorativa retribuita (a meno che la retribuzione fosse di modesta entità). L'inizio di un'attività lavorativa dopo la liquidazione della pensione comporta la sospensione della pensione stessa, per il periodo durante il quale l'attività viene svolta. Il diritto alla pensione cessa al superamento dell'età e al venir meno della condizione di studente;
- inabili di qualunque età che al momento della morte del genitore, si dovevano trovare nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e dovevano essere a carico del genitore deceduto. Qualora alla data del decesso il figlio sia minore e diventi inabile successivamente, ma prima del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione anche per il periodo successivo al compimento di tale età.

I genitori (in assenza di coniuge e figli aventi diritto), a condizione che al momento della morte del congiunto avessero compiuto il 65° anni di età, non fossero titolari di pensione diretta o indiretta, fossero a carico del lavoratore deceduto. Se il genitore diventa titolare di altra pensione, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.

I fratelli o le sorelle (in assenza di genitori aventi diritto), purché al momento della morte dell'interessato fossero inabili al lavoro, anche se di età inferiore agli anni 18, non fossero titolari di pensione diretta o indiretta, fossero a carico del lavoratore deceduto, non fossero coniugati. Se al fratello o alla sorella viene concessa, dopo il conseguimento della pensione ai superstiti, un'altra pensione, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione. Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione, dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette.

I nipoti. La pensione di reversibilità spetta anche ai nipoti minorenni viventi a carico dei nonni, anche se non formalmente affidati a questi dagli organi competenti e anche nel caso in cui il minore non sia

orfano. Ai fini della prestazione in argomento, i nipoti sono considerati equiparati ai figli. E' irrilevante che il minore conviva con uno, o anche con entrambi i genitori, qualora sia accertata l'impossibilità degli stessi di provvedere al mantenimento del figlio.

La decorrenza della pensione

Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del familiare interessato, qualunque sia la data di presentazione della domanda (fatti salvi i termini di prescrizione decennale per la corresponsione dei ratei di pensione). La domanda deve essere presentata all'Ente previdenziale presso il quale era assicurato il defunto.

Importo della pensione ai superstiti

L'importo della pensione ai superstiti consiste in una somma percentuale della pensione, già liquidata al pensionato defunto, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto:

- 60% al coniuge;
- 70% al figlio minore, studente o inabile, unico superstite;
- 20% per ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge;
- 40% per ciascun figlio, in assenza di coniuge avente diritto;
- 15% per ciascuno, se viene liquidata a genitori o fratelli e sorelle.

La pensione attribuita a coniuge e figli non può essere, comunque, superiore al 100% della pensione spettante al dante causa.

Riduzione dell'importo della pensione in presenza di redditi

A partire dal 1995, se il beneficiario possiede redditi superiori a determinati limiti, stabiliti annualmente, la pensione ai superstiti viene ridotta nella misura di seguito illustrata:

MISURA DELLA RIDUZIONE

REDDITO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti	25% del trattamento di reversibilità
Superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti	40% del trattamento di reversibilità
Superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti	50% del trattamento di reversibilità

Tali riduzioni non si applicano nel caso in cui siano titolari minori, studenti o inabili.

LIMITI DI REDDITO PER LA RIDUZIONE

ANNO	AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
2008	fino a € 17.298,84	nessuna
	da € 17.298,85 a 23.065,12	25%
	da € 23.065,13 a 28.831,40	40%
	da € 28.831,41	50%
2009	fino a € 17.852,64	nessuna
	da € 17.852,65 a 23.803,52	25%
	da € 23.803,53 a 29.754,40	40%
	da € 29.754,41	50%
2010	fino a € 17.977,83	nessuna
	da € 17.977,84 a 23.970,44	25%
	da € 23.970,45 a 29.963,05	40%
	da € 29.963,06	50%

Redditi da valutare: vengono considerati "redditi" tutti quelli assoggettati ad Irpef, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Sono esclusi:

- TFR comunque denominati e loro anticipazioni;
- reddito della casa di abitazione;
- competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- importo di tutte le pensioni ai superstiti (anche se a carico di Stato estero).

Quando i contributi non bastano: l'indennità una tantum

Se il lavoratore, al momento del decesso, non aveva sulla sua posizione assicurativa un numero di contributi sufficienti a soddisfare il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione indiretta, i suoi superstiti possono ottenere una indennità una tantum.

Se la pensione spettante al defunto sarebbe stata liquidata nel **sistema retributivo/reddituale o misto**, possono avere l'indennità per morte, a condizione che l'assicurato deceduto abbia maturato almeno 52 contributi settimanali, nel quinquennio precedente il decesso. Spetta al coniuge o, in mancanza di questo, ai figli. Viene erogata dietro presentazione di domanda entro 1 anno dal decesso, a pena di decadenza.

L'indennità è pari a 45 volte l'importo dei contributi versati, nel limite minimo di € 22,21 e massimo di € 66,93 (importi mai rivalutati).

Se la pensione spettante al defunto sarebbe stata liquidata nel sistema contributivo, è possibile avere l'indennità una tantum per i superstiti, a condizione che non si abbia diritto a rendita Inail come superstiti e che sussistano le condizioni reddituali per l'assegno sociale, alla data del decesso del dante causa.

Tale indennità, erogata a seguito di presentazione di domanda, è pari all'importo mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data del decesso dell'assicurato, moltiplicato per gli anni di contribuzione accreditati a favore del dante causa. Per i periodi inferiori all'anno, viene calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.

Alcune particolarità

- Se il coniuge superstite si risposa, perde il diritto alla pensione, però, viene liquidato con due annualità della stessa.
- Il figlio studente universitario può percepire la pensione fino a 26 anni, però nel limite della durata del corso di studio (cioè, se è fuori corso perde il diritto alla pensione).
- Per i figli maggiorenni inabili: dall' 1.11.2000 i limiti di reddito (nonché i redditi da considerare) per essere considerati a carico del defunto sono quelli utilizzati per la pensione di invalidità civile totale.
- Dal 31.12.2007, i figli maggiorenni inabili, che svolgano attività lavorativa retribuita (con finalità terapeutica e con orario non superiore alle 25 ore settimanali) presso le cooperative sociali o presso i datori di lavoro che assumono i soggetti inabili (con particolari convenzioni o contratti), possono ottenere la pensione ai superstiti.
- I figli inabili, come d'altra parte i figli minori o studenti, non perdono la reversibilità per il fatto di aver contratto matrimonio, essendo a carico dell'Istituto previdenziale l'onere di provare il venir meno dello stato di bisogno.
- La pensione spetta anche ai figli nati postumi, cioè ai figli nati entro il 300 giorno dalla data del decesso del padre. La pensione da corrispondere ai figli nati postumi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
- Dall'anno accademico 2005/2006, gli studenti iscritti a Conservatori ed Istituti musicali sono considerati equiparati, ai fini della pensione ai superstiti, agli iscritti all'Università.
- L'assegno al nucleo familiare spetta anche sulla pensione ai superstiti, in presenza di tutti i necessari requisiti.

PRENDITI I TUOI SPAZI

Finanziamo Dipendenti Statali, Pubblici, Privati e Pensionati



EUROCQS[®]
FINANZIAMENTI



• CESSIONE DEL QUINTO • PRESTITO CON DELEGA • PRESTITI PERSONALI

L'UNICA SOCIETÀ IN CONVENZIONE CON SIULP



Eurocqs SpA, Società specializzata nei finanziamenti ai dipendenti del "Comparto Sicurezza", ha stipulato con il SIULP Sindacato Unitario Lavoratori Polizia una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

DIREZIONE GENERALE ROMA


Via Antonio Pacinotti, 73/81 - 00146 - Roma - Tel. 06 55381111

LE NOSTRE AGENZIE: Torino, Milano, Como, Genova, Firenze, Pescara, Pomezia (RM), Napoli, Bari, Taranto, Lecce, Palermo, Messina, Marsala (TP), Siracusa, Trapani, Ragusa, Cagliari, Sassari.

eurocqs.it

PRESTITO CON DELEGA

Il **Prestito con Delega** è un finanziamento in convenzione con il Ministero dell'Interno rivolto a tutti coloro che hanno in corso una cessione del Quinto della quale non sono scaduti i termini per il rinnovo.



Eurocqs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323 - messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA o sul sito internet www.eurocqs.it. A richiesta verrà consegnata una copia del contratto completo in ogni sua parte e del foglio informativo per la valutazione del contenuto prima della stipula. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari, questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. Finanziamenti concessi previa istruttoria di Eurocqs SpA o di altro istituto erogante.

Numero Verde
800-754445